



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì'-Cesena

Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)

Regolamento

PER IL FUNZIONAMENTO DEI

CONSIGLI DI ZONA

Approvato con delibera di C.C. n. 66 del 14.09.2006

INDICE

Art.	1	-	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI ZONA
Art.	2	-	SUDDIVISIONE TERRITORIALE.
Art.	3	-	ORGANI DELLA ZONA
Art.	4	-	COMPOSIZIONEDEL CONSIGLIO DI ZONA
Art.	5	-	INELEGGIBILTA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA
Art.	6	-	DURATA IN CARICA
Art.	7	-	ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ZONA
Art.	8	-	OPERAZIONI DI VOTO
Art.	9	-	PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
Art.	10	-	SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA
Art.	11	-	COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ZONA
Art.	12		RUOLO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DI ZONA
Art.	13	-	RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Art.	14	-	SEDE DEL CONSIGLIO DI ZONA
Art.	15		FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA
Art.	16		RIUNIONI CONGIUNTE DEI CONSIGLI
Art.	17		IL PRESIDENTE
Art.	18	-	IL VICE-PRESIDENTE
Art.	19		ASSEMBLEE DI ZONA
Art.	20	-	CONSULTAZIONI OBBLIGATORIE DURANTE LA FASE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Art.	21	-	NORME DI RINVIO

Art. 1

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI ZONA

Il Comune di Bertinoro, al fine di promuovere una più attiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa della città, secondo i principi del decentramento democratico sanciti dalla Costituzione della Repubblica e ripresi dall'art. 20 dello Statuto, istituisce i Consigli di Zona quali organismi territoriali di supporto agli organi istituzionali dell'Ente.

Tale organismo è referente diretto degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni relative alla specifica zona di appartenenza e per problemi di carattere generale che investono l'intero territorio comunale,

Il Consiglio di Zona concorre a migliorare l'informazione e la reciproca comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rappresentato e si prefigge la tutela degli interessi delle specifiche zone in linea con quanto già definito nello Statuto Comunale e nei successivi articoli che costituiscono il Presente Regolamento.

Art. 2

SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Ai fine del presente Regolamento, il territorio del Comune di Bertinoro si considera suddiviso nelle seguenti cinque zone.

- 1. Collinello - Polenta – Bracciano;**
- 2. Bertinoro – Ospedaletto;**
- 3. Fratta Terme;**
- 4. Capocolle - Panighina – Dorgagnano;**
- 5. S.M. Nuova-Spallicci - S.Croce - S.Pietro in Guardiano.**

L'elenco degli elettori di ogni singola zona è definito univocamente dalla corrispondenza tra le zone stesse e le sezioni elettorali già istituite per le elezioni amministrative secondo la correlazione sotto indicata :

Zona 1 : sezione elettorale n. 5

Zona 2: sezioni elettorali n. 1 e n. 2

Zona 3: sezioni elettorali n. 6 e n. 7

Zona 4: sezioni elettorali n. 3 e n. 4

Zona 5: sezioni elettorali n. 8 e n. 9

La determinazione delle zone può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere dei Consigli di Zona interessati, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

La richiesta di modificare il numero e il territorio delle zone può provenire dalla Giunta Comunale, da ciascun Consiglio di Zona o da almeno un quinto dei consiglieri comunali.

Art. 3

ORGANI DELLA ZONA

Sono organi della zona:

- o il Consiglio di Zona
- o il Presidente del Consiglio di Zona

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio di Zona, è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, da un Vice-Presidente.

Art. 4

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di Zona si compone di n.7 consiglieri.

Lo svolgimento delle funzioni di consigliere di zona non dà titolo alla corresponsione di alcuna indennità.

Art. 5

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA

Non possono essere eletti consiglieri di zona coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista per i consiglieri comunali. Non può inoltre essere eletto consigliere di zona colui che riveste cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali o nazionali né cittadini di altro Comune o altra zona del Comune di Bertinoro.

Il consigliere verrà considerato decaduto dal Consiglio di Zona e verrà sostituito qualora durante l'esercizio del mandato emergessero condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità od anche a seguito di assenze ingiustificate in misura superiore al 50% delle riunioni svolte in un anno.

Le condizioni di decadenza di cui sopra vengono verificate dal Consiglio di Zona e comunicate dal Presidente al Sindaco che provvederà alla formale notifica all'interessato il quale potrà presentare le proprie eventuali controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

In caso di decadenza, dimissioni, morte di uno dei suoi membri, durante il mandato, si procederà alla sua sostituzione in linea con le procedure di cui al successivo art. 9;

Art. 6

DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Zona rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale che ha ratificato l'elezione e svolge le sue funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 7 **ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA**

Il Sindaco, entro 180 gg. dalla sua nomina, convoca mediante forme idonee di pubblicità l'Assemblea di Zona alla quale possono partecipare tutti i cittadini residenti nella zona medesima ai fini della elezione del Consiglio di Zona.

L'Assemblea al suo interno e con votazione segreta elegge i consiglieri fra i residenti della zona che hanno presentato la propria dichiarazione di candidatura. Le dichiarazioni di presentazione di candidatura devono essere depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale o di un funzionario suo delegato, almeno 15 gg. prima della data delle elezioni. Nel caso in cui fosse presentato un numero di candidature inferiore a quello dei consiglieri da eleggersi nella zona, il Sindaco riconvocherà l'Assemblea di Zona.

Le dichiarazioni devono contenere i seguenti elementi:

- ◆ dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- ◆ dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica sottoscritta dal candidato unitamente alla indicazione della zona per la quale il candidato si candida;
- ◆ dichiarazione del possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assenza di motivi di incompatibilità.

L'elenco dei candidati predisposto per ordine alfabetico verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune almeno 8 gg. prima della data fissata per l'assemblea.

Il Sindaco curerà la diffusione dell'elenco dei candidati nella forma più ampia possibile.

Art. 8 **OPERAZIONI DI VOTO**

Tutte le persone residenti nella zona, aventi diritto al voto e muniti di un documento di riconoscimento, potranno esprimere il voto apponendo una croce o altro segno attestante inequivocabilmente la propria volontà di voto in un apposito spazio a fianco del nome del candidato indicato nella scheda dove è prestampato l'elenco dei candidati.

Allo scopo verrà costituito un seggio formato da un Presidente, designato dal Sindaco e scelto fra i consiglieri e assessori comunali, e due scrutatori nominati dal Sindaco, scelti fra i dipendenti comunali i quali verranno retribuiti con compenso straordinario se ed in quanto dovuto.

Al termine delle operazioni di voto avverrà lo scrutinio delle schede e verrà redatto un verbale contenente l'elenco degli eletti. In caso di parità di voti tra due o più candidati ha la precedenza il più anziano di età.

Art. 9
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

Il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare nella prima seduta utile l'elezione dei componenti i Consigli di Zona e decide su eventuali ricorsi da produrre al Sindaco entro gg.15 dalla data delle elezioni.

Il Sindaco dà comunicazione ufficiale agli eletti.

Art. 10
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di Zona può essere sciolto:

- quando non adempia alle proprie funzioni in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e, nonostante i richiami formali del Sindaco, continui al mancato rispetto;
- quando, a seguito di dimissioni, decadenza o altre cause, esaurite tutte le possibilità di sostituzione, il Consiglio di Zona sia ridotto alla metà dei suoi membri.

Lo scioglimento del Consiglio di Zona è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri.

In caso di sopravvenuto scioglimento del Consiglio di Zona, si procederà nel tempo più breve possibile e comunque non oltre 180 giorni, all'elezione del nuovo consiglio con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 11
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di Zona esercita le proprie funzioni in coerenza ed uniformità con gli obiettivi generali della pubblica amministrazione. Esercita, altresì i poteri e le funzioni attribuitigli dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché dalle leggi vigenti in materia di autonomie locali.

Il Consiglio di zona deve prestare particolare attenzione, riconoscendo particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi di interesse per la specifica zona.

Le funzioni del Consiglio di Zona sono:

- a) conoscitive, consultive, propositive e di iniziativa nei riguardi delle attività svolte dall'Amministrazione Comunale in merito alla gestione dei beni, dei servizi delle istituzioni pubbliche, scolastiche assistenziali, ricreative e sportive al fine di favorire lo sviluppo dei rapporti di collaborazione soprattutto con le associazioni e i gruppi di volontariato;
- b) di partecipazione, mediante l'indizione di incontri ed assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni e i problemi, ovvero per consultarli su progetti, piani dell'Amministrazione Comunale (piano regolatore con sue varianti e successivi sviluppi dello

stesso, piani particolareggiati, piani del traffico e di viabilità, piani commerciali e artigianali, ecc.), assegnazione di nuovi toponimi a monumenti, strade e piazze riguardanti la zona;

c) di indirizzo su questioni inerenti l'attività dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici o privati che rivestono particolare importanza o incidenza sulla zona rappresentata.

I Presidenti dei Consigli di zona possono consultare atti e ottenere informazioni di interesse della zona facendone richiesta ai servizi comunali competenti, con le modalità previste per i consiglieri comunali.

I Consigli di Zona sempre attraverso il propri Presidenti, possono proporre interrogazioni e proposte di deliberazione da inoltrarsi ai competenti organi del Comune.

Il Sindaco è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Art. 12

RUOLO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di Zona incentiva, promuove ed organizza attivamente iniziative volte al coinvolgimento ed alla partecipazione della cittadinanza. In particolare si impegna ad operare in modo concreto per la realizzazione di momenti di incontro ed aggregazione della comunità in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

Art. 13

RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Il Consiglio di Zona, al fine di favorire la più ampia rappresentatività delle realtà associative, economiche, sociali, culturali, ecc., operanti nel proprio territorio, invita alle proprie riunioni i rappresentanti delle suddette realtà ogni qual volta in discussione argomenti o questioni che abbiano attinenza con l'attività o gli scopi delle stesse. Detti invitati partecipano con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 14

SEDE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di Zona ha sede in un locale appositamente destinato a questo scopo ubicato nell'ambito del territorio di ciascuna zona o, in caso di impossibilità al reperimento, in altra sede idonea.

Art. 15

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di Zona nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vice-Presidente in linea con quanto indicato agli Art.li 18 e 19.

Il Consiglio di Zona si riunisce su convocazione del Presidente, o di colui che ne svolge legalmente le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Può essere altresì convocato, su richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un quinto dei consiglieri comunali, o dal Sindaco, o da almeno tre dei componenti il Consiglio di Zona.

La convocazione del Consiglio di Zona viene fatta dal Presidente a mezzo di avviso che contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, della sede ove la stessa sarà tenuta e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve arrivare a tutti i componenti presso il proprio domicilio almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione (24 ore per i casi urgenti). Entro lo stesso termine copia dell'avviso viene inviato al Sindaco e ai capigruppo del Consiglio Comunale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in subordine o in caso di assenza dal Vice Presidente o dal consigliere anziano.

Le sedute del Consiglio di Zona sono pubbliche e a tal fine, l'avviso di convocazione è affisso in apposito spazio ben visibile al pubblico presso la sede della zona.

Le sedute del Consiglio di Zona sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Ogni decisione o parere del Consiglio di Zona si ritiene validamente approvato quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti presenti. L'espressione del voto dei componenti il Consiglio di Zona è effettuata in forma palese.

Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dal Consiglio di Zona, attraverso le decisioni e i pareri espressi. Alla sua redazione provvede un consigliere di zona nominato all'inizio della seduta dal Presidente ed è firmato da quest'ultimo e da colui che ne ha curato la redazione.

Alle sedute del Consiglio di Zona possono essere invitati, con diritto di parola, amministratori, tecnici ed esperti, nonché cittadini e rappresentanti di comitati e associazioni che comunque non hanno diritto di voto.

Art. 16 RIUNIONI CONGIUNTE DEI CONSIGLI

Al fine di realizzare momenti di reciproco confronto su materie e problematiche di interesse superanti l'ambito delle singole zone, è prevista la possibilità di riunire congiuntamente due o più Consigli di Zona.

Le riunioni congiunte vengono convocate a firma congiunta dei Presidenti di tutti i Consigli di Zona interessati.

In tali casi l'invito a partecipare è esteso anche al Sindaco.

Art. 17 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto con votazione palese dal Consiglio di Zona nella sua prima seduta di insediamento che è convocata dal Sindaco che la presiede. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri. Se dopo due scrutini non si raggiunga la maggioranza predetta, si procederà ad una terza votazione dove viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente:

- a) rappresenta la zona;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Zona, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e ora dell'adunanza;
- c) cura in maniera esclusiva i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- d) dirige le assemblee;
- e) può partecipare con diritto di parola per esporre la posizione assunta dal suo Consiglio di Zona al Consiglio Comunale qualora siano discussi problemi inerenti la zona da lui rappresentata;
- f) assicura la più ampia informazione delle attività ed iniziative della zona;
- g) adempie alle altre funzioni assegnatagli dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 18 IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'attuazione della volontà del Consiglio e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Viene eletto dal Consiglio di Zona nel suo seno nella seduta di insediamento dopo l'elezione del Presidente con gli stessi criteri adottati per l'elezione di quest'ultimo.

Art. 19 ASSEMBLEA DI ZONA

L'Assemblea è lo strumento principale attraverso cui si realizza la partecipazione dei cittadini della zona alla vita pubblica del Comune, favorisce il contatto diretto tra la popolazione e gli organi della zona, informa i cittadini sull'attività degli organi stessi e promuove la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte della politica generale comunale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Zona su determinazione del Consiglio quando lo ritenga necessario ed almeno due volte all'anno.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli elettori intervenuti ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Zona.

Art. 20 CONSULTAZIONI OBBLIGATORIE DURANTE LA FASE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il Comune si impegna a richiedere il parere del Consiglio di Zona relativamente alle proposte di deliberazione riguardanti diversi temi su:

- a) Varianti Generali al P.R.G. e Varianti al P.R.G. che interessino la zona. Tale obbligo si prevede permanga anche per gli strumenti urbanistici che potranno estendere e sostituire il PRG stesso;
- b) Progetti preliminari di opere pubbliche, che interessino il territorio della zona, contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica;

Art. 21
NORME DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge per l'elezione del Consiglio Comunale e del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.